Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 8 marzo 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1955, n. 1521.

Approvazione del nuovo regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Pavia, approvato con regio decreto 3 agosto 1919, n. 1720;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche a tale regolamento;

Visto il nuovo testo di regolamento approvato dal Consiglio provinciale di Pavia con atto n. 3911 del 13 maggio 1954;

Visto l'art. 204 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato il nuovo regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Pavia, deliberato dal Consiglio provinciale di detta Provincia con atto 3911 in data 13 maggio 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1955

EINAUDI

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 72. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 1522.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente Nazionale di Unificazione - UNI - ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Vista la legge n. 1078 del 3 novembre 1954, con la quale l'Ente Nazionale per l'Unificazione dell'industria UNI - riconosciuto con regio decreto del 18 luglio 1930, n. 1107, è stato soppresso;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1954, con la quale il presidente dell'Associazione denominata Ente Nazionale di Unificazione - UNI con sede in Milano, in vista dei poteri conferitigli dall'atto costitutivo — rogito in Milano il 26 gennaio 1953, notar Pietro Maissen, rep. n. 163814, raccolta n. 6989 — richiede che venga conferita la personalità giuridica all'Associazione medesima;

Visto lo schema dello statuto proposto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' riconosciuta la personalità giuridica all'Ente Nazionale di Unificazione - UNI con sede in Milano, e ne è approvato il relativo statuto, annesso al presente decreto, composto di 43 articoli, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 73. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione - UNI

I. — COSTITUZIONE SEDE SCOPI

Art. 1.

(Definizioni e compiti).

L'Ente Nazionale di Unificazione UNI è un'Associazione con sede in Milano avente lo scopo di unificare norme e prescrizioni generali interessanti sia la produzione sia il suo esito, di definire tipi unificati di materiali, di oggetti, di strumenti e di organi di macchine, di promuovere la diffusione e l'adozione delle norme unificate. E' escluso ogni fine di lucro.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'UNI provvede a:

a) elaborare progetti e tabelle di unificazione secondo le norme del presente statuto ed a curarne la pubblicazione e la diffusione;

b) costituire archivi delle unificazioni nazionali ed estere;

c) promuovere studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, esperienze e ricerche che interessano l'unificazione;

d) promuovere e coordinare le iniziative di carattere scientifico, tecnico, applicativo e culturale che rientrano nel campo dell'unificazione;

e) mantenere i rapporti ed a collaborare con gli Enti di unificazione degli altri Paesi ed in particolare con l'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione ISO;

f) attuare ogni altra iniziativa che giudichi utile al raggiungimento dei suoi scopi.

II. — SOCI

Art. 2.
(Categorie dei soci).

I soci dell'UNI si distinguono in:
1) soci effettivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
2) Enti federati, di cui all'art. 4;
3) soci onorari, benemeriti e fondatori, di cui all'art. 5;
4) soci aderenti, di cui all'art. 6.

Attese le loro particolari benemerenze nel campo dell'unificazione, viene attribuita la qualifica di socio fondatore alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la qualifica di soci benemeriti alla Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo (CUNA) ed all'Ente di unificazione nel campo navale (UNAV), Enti federati all'UNI.

Art. 3.
(Soci effettivi: requisiti).

Possono far parte dell'UNI in qualità di soci effettivi:

a) gli enti pubblici e le aziende interessate all'azione di unificazione nei casi e nelle forme consentite dalle leggi e dai rispettivi statuti;

b) le associazioni di categoria interessate all'azione di unificazione;

c) gli enti tecnici, scientifici e di istruzione, professionali, economici;

d) le imprese industriali e commerciali.

Art. 4.
(Enti federati).

Prendono il nome di Enti federati le organizzazioni che svolgono, sul piano nazionale, attività di unificazione, ciascuno per il settore di sua competenza, ed in armonia con gli scopi e con la procedura specificati nel presente statuto.

E' ammesso un solo Ente federato per ciascun settore di unificazione.

Art. 5.
(Soci onorari, benemeriti e fondatori).

Possono far parte dell'UNI, in qualità di soci onorari, le persone che abbiano acquistato notorietà per aver svolto studi e lavori notevoli nel campo dell'unificazione, cui venga riconosciuta tale qualifica dall'Assemblea su proposta del Consiglio dell'Ente.

Art. 6.
(Soci aderenti).

Possono far parte dell'UNI, in qualità di soci aderenti, le persone fisiche interessate all'unificazione anche se di nazionalità straniera, purchè esercitino la loro attività in Italia.

Art. 7.
(Procedura per l'ammissione).

Chi intenda far parte dell'UNI deve farne domanda al presidente.

La presentazione della domanda importa di per sè l'accettazione dello statuto e dei regolamenti dell'UNI.

Nella domanda dev'essere indicata, eventualmente, la persona che ha la rappresentanza legale del richiedente.

Gli enti pubblici, le aziende, le associazioni di categoria, gli enti tecnici, scientifici, di istruzione, professionali, economici, e le imprese industriali e commerciali, di cui all'art. 3, sono ammessi quali soci effettivi dietro loro domanda, senza il concorso di alcuna formalità, salvo il disposto dell'art. 8.

Le domande di ammissione quali Enti federati all'UNI devono essere corredate:

a) dall'elenco delle amministrazioni, associazioni di categoria, federazioni e confederazioni, enti, istituti ed imprese che concorrono al mantenimento dell'Ente;

b) dalla copia dello statuto o dei regolamenti dai quali risultino determinati gli scopi, il settore di competenza e la procedura di svolgimento dei lavori, in armonia con le norme del presente statuto.

Le domande, ad eccezione di quelle presentate dai richiedenti ammessi quali soci effettivi dell'UNI senza il concorso di alcuna formalità, sono affisse all'albo, presso la sede dell'UNI, per 30 giorni, trascorso il quale termine il presidente le sottopone al Consiglio direttivo e comunica quindi al richiedente le deliberazioni adottate circa l'ammissione.

Contro la denegata ammissione, l'interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri entro il termine di 15 giorni.

Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi in via definitiva.

Art. 8.
(Contributi).

I soci effettivi, benemeriti, fondatori ed Enti federati, di cui all'art. 2 versano all'UNI un contributo di iscrizione una volta tanto ed un contributo annuale, ciascuno costituito da un numero di quote di L. 5000 cadauna, convenuto tra il Consiglio direttivo dell'UNI ed il socio.

Per i soci aderenti, il contributo d'iscrizione e quello annuo sono di L. 500 cadauno.

La misura della quota unitaria dei contributi può essere variata con deliberazione di carattere generale del Consiglio direttivo, con effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.

I contributi annuali dei soci effettivi possono essere versati in due rate scadenti rispettivamente il 31 gennaio ed il 31 luglio; i contributi annuali dei soci aderenti devono essere versati entro il 31 gennaio.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.

Art. 9.
(Doveri dei soci).

I soci dell'UNI sono tenuti:

a) all'osservanza delle unificazioni, in relazione al carattere ad esse attribuito dalla classifica di cui all'art. 32, ed altresì ad adoperarsi per la diffusione e l'applicazione delle norme di unificazione;

b) a segnalare all'UNI eventuali impedimenti all'osservanza di talune unificazioni;

c) a dare, compatibilmente con i loro impegni, concreto apporto ai lavori di unificazione, tutte le volte che, in considerazione della loro specializzazione e competenza, ne venga fatta loro richiesta.

Art. 10.
(Diritti dei soci).

I soci dell'UNI hanno diritto:

a) di intervenire all'assemblea, in conformità alle norme di cui agli articoli 19 e seguenti;

b) di consultare i libri ed i periodici esistenti presso la biblioteca, le tabelle e le unificazioni in genere, nazionali ed estere, esistenti presso gli archivi dell'UNI.

I soci effettivi hanno inoltre il diritto di usufruire, nell'acquisto delle tabelle e delle altre pubblicazioni edite direttamente dall'UNI, degli sconti stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 11.
(Recesso, decadenza, esclusione dei soci).

L'impegno di partecipazione all'UNI da parte dei soci è annuale e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo dichiarazione di recesso, da notificare con lettera raccomandata al presidente almeno tre mesi prima della fine del l'anno solare. La dichiarazione di recesso non è valida per i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi.

La decadenza dei soci può essere deliberata dal Consiglio direttivo nei casi in cui i soci siano morosi da oltre un anno. Il provvedimento di decadenza viene notificato agli interessati con lettera raccomandata e contro di esso è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entro il termine di un mese. La decisione del Collegio dei probiviri è definitiva.

A carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'UNI, può essere deliberato il provvedimento di esclusione.

I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati per iscritto con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio direttivo, dal presidente dell'UNI al socio trasgressore. Entro trenta giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, il socio può presentare le sue eventuali giustificazioni.

Ove le giustificazioni non siano ritenute valide dal Consiglio direttivo ovvero, in difetto di esse, trascorso il termine

di trenta giorni, il socio viene dichiarato sospeso dall'attività sociale, in attesa che la proposta di esclusione venga sottoposta all'assemblea.

L'assemblea delibera l'esclusione con una maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti.

L'esclusione ha effetto immediato.

I soci che abbiano receduto, o siano stati dichiarati decaduti, o siano stati esclusi, perdono ogni diritto sul patrimonio dell'UNI.

III. — PATRIMONIO ED INTROITI

Art. 12.

(Definizioni).

Il patrimonio dell'UNI è costituito:

a) dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo in suo favore;

b) dalle elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore a titolo non specificato, salvo che il Consiglio direttivo non deliberi di erogarne l'importo per il raggiungimento dei fini dell'UNI;

c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l'assemblea, in sede di approvazione del conto consuntivo, non deliberi diversamente.

Gli introiti dell'UNI sono costituiti:

a) dalle rendite del suo patrimonio;

b) dalle quote sociali annue;

c) dal provento della vendita delle pubblicazioni;

d) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti disposti in favore dell'UNI e specificatamente destinati ad essere spesi in iniziative interessanti l'unificazione.

L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

IV. — ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 13.

(Definizioni).

Sono organi dell'UNI:

l'assemblea;

il Consiglio direttivo;

la Giunta esecutiva;

il presidente;

il Collegio dei revisori dei conti;

il Collegio dei probiviri.

V. — ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14.

(Costituzione).

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'UNI.

Art. 15.

(Attribuzioni).

L'assemblea:

a) delibera sulla relazione annuale del Consiglio direttivo e su quella dei revisori dei conti;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale;

c) elegge gli otto membri del Consiglio direttivo, di cui all'art. 22, nonchè i componenti del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;

d) apporta modifiche allo statuto e delibera in merito all'eventuale scioglimento dell'UNI e, se del caso, alla nomina dei commissari liquidatori;

e) delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo;

f) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 16.

(Convocazione).

L'assemblea è convocata dal presidente, in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per deliberare in merito ai punti *a*), *b*) e, quando occorra, al punto *c*) dell'art. 15.

E' convocata in via straordinaria tutte le volte che il presidente od il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata al presidente da tanti soci che dispongano di almeno 1/8 del totale dei voti spettanti all'assemblea.

L'assemblea, in sede straordinaria, e nei casi di legge, può essere convocata anche dal Collegio dei revisori dei conti.

Art. 17.

(Validità delle deliberazioni).

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se siano presenti tanti soci che dispongano di almeno la metà del totale dei voti spettanti all'assemblea stessa.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per i casi di cui agli articoli 41 e 42 del presente statuto, l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita con la presenza di tanti soci quanti prescritti negli articoli medesimi.

Ove non sia diversamente disposto dal presente statuto, l'assemblea delibera a maggioranza di voti.

Art. 18.

(Presidenza).

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'UNI o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente che lo sostituisce a norma dell'art. 26.

Salvo che non sia disposto diversamente dal presidente, funziona da segretario dell'assemblea il direttore dell'UNI.

Art. 19.

(Diritto di voto).

Nelle votazioni in assemblea ogni socio effettivo, benemerito, fondatore ed Ente federato ha diritto a tanti voti quante sono le quote unitarie da lui sottoscritte a titolo di contributo annuo, ai sensi dell'art. 8.

In nessun caso, un socio può, indipendentemente dal numero delle quote unitarie da lui sottoscritte, far valere un numero di voti superiore ai 3/10 dei voti complessivi esercitati da tutti i soci, compreso lui medesimo, presenti all'assemblea. I soci onorari ed aderenti hanno diritto ciascuno ad un voto.

Art. 20.

(Deleghe di rappresentanza).

Ogni socio mediante delega scritta può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio. In ogni caso non è consentita, per ogni socio, più di una delega.

Art. 21.

(Deliberazioni per referendum).

L'assemblea può deliberare anche per referendum su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo che non siano attinenti alla materia di cui agli articoli 41 e 42.

Per la validità delle deliberazioni per referendum è necessario che pervenga il voto di tanti soci che dispongano di almeno la metà del numero complessivo dei voti spettanti alla totalità dei soci, salvo le disposizioni del presente statuto per le quali sia richiesto l'intervento di tanti soci che dispongano di un maggior numero di voti.

Nelle votazioni per referendum le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 19.

Lo spoglio dei voti viene eseguito con l'intervento del Collegio dei revisori dei conti, che redigerà verbale delle relative operazioni.

VI. — CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22.

(Costituzione).

Il Consiglio direttivo è composto:

a) da due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

b) da due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) da un rappresentante del Ministero della difesa;

d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti (uno dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed uno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione);

g) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

h) da un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

i) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

l) dal presidente del Comitato elettrotecnico italiano;

m) dai presidenti degli Enti federati;

n) da un rappresentante di ogni socio effettivo che versi un contributo annuo di almeno 200 quote e che non sia già precedentemente rappresentato;

o) dagli otto membri eletti dall'assemblea ai sensi dell'art. 15;

p) dal presidente o dai due vice presidenti della Commissione centrale tecnica.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Alle riunioni del Consiglio direttivo intervengono, senza diritto di voto, i componenti il Collegio revisori dei conti.

Art. 23.

(Attribuzioni).

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente e quattro vice presidenti.

Il Consiglio direttivo:

a) concorda con i singoli soci il numero delle quote di contributo;

b) studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'UNI, nonchè le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi stessi;

c) delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente statuto, il funzionamento dell'Ente;

d) nomina gli esperti, membri della Commissione centrale tecnica, di cui all'art. 31;

e) delibera sui bilanci da presentarsi annualmente alla assemblea e riferisce all'assemblea stessa sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria;

f) nomina il direttore dell'UNI e delibera sulla revoca;

g) ratifica le decisioni adottate dalla Giunta esecutiva nei casi di urgenza, ai sensi della lettera e) dell'art. 25;

h) esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per statuto riservata all'assemblea.

Art. 24.

(Funzionamento).

Il Consiglio direttivo è presieduto e convocato dal presidente o dal vice presidente da lui designato.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide purchè sia presente la metà dei membri.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Salvo che non sia disposto diversamente dal presidente, funziona da segretario del Consiglio il direttore dell'UNI.

VII. — GIUNTA ESECUTIVA

Art. 25.

(Costituzione, attribuzioni e funzionamento).

La Giunta esecutiva è composta:

dal presidente dell'UNI;

dai vice presidenti dell'UNI;

da uno dei due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, di cui all'art. 22, su designazione del Ministero;

da uno dei due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'art. 22, su designazione del presidente del C.N.R.;

da un rappresentante degli Enti federati;

dal presidente della Commissione centrale tecnica.

La Giunta esecutiva:

a) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e sull'osservanza delle disposizioni regolamentari e statutarie;

b) compila i bilanci;

c) costituisce le singole Commissioni tecniche dell'UNI e nomina, su proposta della Commissione centrale tecnica, i membri delle stesse;

d) esercita le funzioni che le vengono affidate dal Consiglio direttivo;

e) adotta nei casi di urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo con l'obbligo di riferirne alla prima riunione del Consiglio stesso per la ratifica.

In caso di difficoltà di convocazione, qualora dovessero essere adottate deliberazioni aventi carattere di urgenza, il presidente potrà invitare i singoli membri ad esprimere il loro parere per corrispondenza.

Per il funzionamento della Giunta si applicano le disposizioni stabilite all'art. 24 per il Consiglio direttivo.

VIII. — PRESIDENTE

Art. 26.

(Attribuzioni).

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'UNI, dirige l'attività dell'Ente e ne cura la gestione.

Il presidente esegue le deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva e vigila sul funzionamento dei servizi e degli uffici dell'UNI; esercita inoltre tutte le altre funzioni che gli sono demandate.

Il presidente approva le unificazioni elaborate dalle singole Commissioni tecniche e deliberate dalla Commissione centrale tecnica e ne autorizza la pubblicazione.

Il presidente può delegare l'esercizio di talune sue attribuzioni ai vice presidenti; in caso di assenza o di impedimento è sostituito ad ogni effetto dal vice presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal vice presidente residente a Milano, più anziano di età.

IX. — COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27.

(Costituzione, attribuzioni, funzionamento).

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea anche fra i non soci. L'assemblea nomina inoltre due membri supplenti. Il presidente del Collegio è eletto dall'assemblea tra i membri effettivi.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni indicate dal Codice civile.

I revisori dei conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La misura dell'emolumento da corrispondere ai revisori dei conti è stabilita dal Consiglio direttivo all'inizio di ogni esercizio.

X. — COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28.

(Costituzione, attribuzioni, funzionamento).

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti dall'assemblea anche fra i non soci.

Uno di essi, scelto dall'assemblea stessa fra le persone particolarmente versate in materia giuridica, assume la funzione di presidente.

Il Collegio dei probiviri, a norma dell'art. 7 del presente statuto, decide sui ricorsi proposti contro le deliberazioni del Consiglio direttivo in merito alle domande di ammissione all'UNI. Decide altresì, in via definitiva, sulle controversie che possono insorgere fra i soci e l'UNI.

I probiviri restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

XI. — ORGANI TECNICI
ELABORAZIONE DELLE UNIFICAZIONI

Art. 29.

(Definizioni).

Sono organi tecnici dell'UNI:

la Commissione centrale tecnica;

le singole Commissioni tecniche;

il Comitato di revisione delle norme.

Art. 30.

(Commissioni tecniche).

Le Commissioni tecniche, costituite sia presso l'UNI sia presso gli Enti federati, sono organi a carattere nazionale, con il compito di predisporre ed elaborare le unificazioni nei settori di loro rispettiva competenza.

La costituzione di ciascuna Commissione tecnica va fatta in modo che vi sia una equa rappresentanza di elementi tecnici, così delle categorie produttive come di quelle consumatrici.

Di ogni Commissione tecnica farà parte un esperto rappresentante di ciascuna Amministrazione dello Stato interessata.

Ogni Commissione tecnica può costituire nel suo seno Sottocommissioni di studio, aventi le medesime caratteristiche delle Commissioni stesse.

Ogni Commissione tecnica nomina nel suo seno, a maggioranza di voti, un presidente ed eventualmente uno o più vice presidenti.

La costituzione delle singole Commissioni tecniche presso l'UNI e la nomina dei relativi membri sono deliberate dalla Giunta esecutiva su proposta della Commissione centrale tecnica ed approvate dal Consiglio direttivo.

Art. 31.

(Commissione centrale tecnica Costituzione).

La Commissione centrale tecnica è composta:

dai presidenti delle Commissioni tecniche costituite presso l'UNI e presso gli Enti federati;

da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

da due rappresentanti del Ministero dei trasporti (uno dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed uno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*) dell'art. 22;

da un rappresentante del Comitato elettrotecnico italiano;

dagli esperti nominati dal Consiglio direttivo, in numero non superiore a cinque;

dai presidenti dei Comitati di revisione norme previsti dall'art. 34 costituiti presso l'UNI e presso gli Enti federati o, in mancanza di detti Comitati di revisione, dai direttori tecnici degli Enti stessi.

La Commissione centrale tecnica nomina nel suo seno, a maggioranza di voti, un presidente e due vice presidenti, i quali durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il presidente ed i due vice presidenti fanno parte di diritto del Consiglio direttivo; il presidente fa parte di diritto anche della Giunta esecutiva.

Art. 32.

(Commissione centrale tecnica Attribuzioni).

La Commissione centrale tecnica ha le seguenti attribuzioni:

a) elabora le direttive di carattere generale annuali circa i lavori d'unificazione in armonia con l'art. 35;

b) si tiene al corrente dei lavori svolti dalle singole Commissioni tecniche e, quando lo ritenga opportuno, interviene per coordinarne l'attività;

c) indirizza alle competenti Commissioni tecniche le richieste di esecuzione di studi e lavori di unificazione che fossero giunte all'UNI;

d) delibera sui progetti di unificazione che vengono presentati o predisposti dalle singole Commissioni tecniche, previo controllo del Comitato di revisione e specifica se l'unificazione abbia carattere: sperimentale, raccomandato o impegnativo;

e) interviene nella trattazione in linea tecnica delle questioni di unificazione in cui siano cointeressati altri Enti nazionali od esteri.

Art. 33.

(Commissione centrale tecnica Funzionamento).

La Commissione centrale tecnica è convocata almeno tre volte all'anno.

Le riunioni della Commissione centrale tecnica sono convocate e predisposte dal suo presidente o, in sua vece, da uno dei due vice presidenti da lui delegato.

Art. 34.

(Comitato di revisione delle norme).

Il Comitato di revisione delle norme è nominato dal presidente dell'UNI ed è composto da non più di sei esperti scelti tra i membri delle Commissioni tecniche e da tecnici dell'UNI medesimo.

Il Comitato di revisione delle norme ha il compito di controllare se i progetti di unificazione predisposti dalle Commissioni tecniche dell'UNI siano esatti e conformi alle direttive di carattere generale stabilite dalla Commissione centrale tecnica.

Analogamente presso ogni Ente federato può essere costituito un Comitato di revisione delle norme con i medesimi compiti di controllo sui progetti elaborati dalla Commissione tecnica dell'Ente stesso.

Art. 35.

(Coordinamento dei lavori delle Commissioni tecniche).

Le Commissioni tecniche predispongono i loro programmi di lavoro, e ne informano la Commissione centrale tecnica che dovrà, altresì, essere tenuta informata sullo sviluppo successivo dei lavori stessi.

Quando i lavori in programma interessano più Commissioni tecniche, la Commissione centrale tecnica provvede al coordinamento di detti lavori, procedendo eventualmente alla costituzione di Commissioni miste aventi carattere provvisorio.

Analogamente si provvede tutte le volte che la necessità di coordinamento si manifesti durante il corso dei lavori di unificazione presso le singole Commissioni.

Art. 36.

(Procedura di approvazione delle unificazioni degli Enti federati e trasformazione in tabelle UNI).

I progetti di unificazione elaborati dalle singole Commissioni tecniche degli Enti federati saranno sottoposti per il controllo al rispettivo Comitato di revisione norme, ove esista.

Successivamente gli stessi progetti di unificazione possono essere sottoposti, a cura dell'Ente federato che li ha predisposti, ad inchiesta pubblica. Le eventuali osservazioni e proposte che risulteranno dall'inchiesta saranno rese note alla Commissione tecnica competente ed al Comitato di revisione, ove esista, per la redazione finale, dopo di che i progetti saranno sottoposti al presidente del rispettivo Ente per l'approvazione e l'eventuale autorizzazione alla pubblicazione.

La trasformazione in tabelle UNI dei progetti di norme pubblicati dagli Enti federati con le modalità previste dal comma precedente, è fatta in un secondo tempo a mezzo approvazione della Commissione centrale tecnica e successiva ratifica del presidente dell'UNI.

Art. 37.

(Procedura di approvazione delle unificazioni UNI).

I progetti di unificazione elaborati dalle singole Commissioni tecniche dell'UNI saranno sottoposti per il controllo al Comitato di revisione norme dell'UNI stesso.

Successivamente gli stessi progetti di unificazione possono essere sottoposti, a cura dell'UNI, ad inchiesta pubblica.

Le eventuali osservazioni e proposte, che risulteranno dall'inchiesta, saranno rese note alla Commissione tecnica competente ed al Comitato di revisione per la redazione finale.

Successivamente le norme, elaborate con le modalità previste dai comma precedenti, saranno sottoposte per la delibera alla Commissione centrale tecnica ed all'approvazione del presidente dell'UNI.

Art. 38.

(Sigla UNI).

La sigla « UNI » potrà essere applicata soltanto sulle unificazioni approvate secondo la procedura contemplata negli articoli 36 e 37.

XII. — UFFICI E PERSONALE

Art. 39.

(Uffici).

Agli uffici e servizi amministrativi e tecnici necessari per il funzionamento dell'Ente è preposto un direttore coadiuvato da uno o più vice direttori.

Spetta al direttore di curare, secondo le direttive del presidente, l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e di provvedere all'organizzazione ed al regolare funzionamento degli uffici e servizi.

Gli uffici dell'UNI provvedono al lavoro di segreteria per la Commissione centrale tecnica e per le singole Commissioni tecniche costituite presso l'UNI. Possono inoltre, a richiesta di Enti federati e previo accordo, provvedere a lavori di segreteria per conto degli Enti predetti.

Art. 40.

(Personale).

L'organico del personale dell'UNI, il suo stato giuridico ed il suo trattamento economico di attività e quiescenza sono stabiliti da apposito regolamento.

XIII. — MODIFICHE ALLO STATUTO
SCIOGLIMENTO DELL'ENTE

Art. 41.
(Modifiche allo statuto).

Le deliberazioni dell'assemblea concernenti proposte di modifiche al presente statuto devono essere adottate con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 42.
(Scioglimento dell'UNI).

Le proposte di scioglimento dell'UNI saranno prese in considerazione dall'assemblea se siano deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta di voti o se siano presentate per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/4 del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Perchè la deliberazione dell'assemblea possa essere valida, sono necessari i 3/4 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci.

Deliberato lo scioglimento dell'UNI, l'assemblea procederà immediatamente alla nomina di due o più commissari liquidatori, sempre con la maggioranza dei 3/4 dei voti spettanti a tutti i soci.

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti in conformità alle deliberazioni adottate al riguardo dall'assemblea o, in mancanza, secondo le norme dell'art. 31 del Codice civile.

XIV. — CARICHE SOCIALI

Art. 43.
(Cariche sociali).

Tutte le cariche sociali dell'UNI, ad eccezione di quella di revisore dei conti, sono gratuite.

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
CORTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 6 settembre 1954, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la nota n. 143/E/93 del 26 ottobre 1955 con la quale il Ministero dell'interno ha designato il dottor Giuseppe D'Urso quale proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, in sostituzione del dott. Biagio Abbate, destinato ad altra sede;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giuseppe D'Urso è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in rappresentanza del Ministero dell'interno ed in sostituzione del dottor Biagio Abbate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1955

GRONCHI

VIGORELLI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1956
Registro n. 9 Lavoro e previdenza, foglio n. 37. — BAGNOLI

(975)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 gennaio 1956.

Nomina del nuovo direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nel testo modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1949, con il quale il dott. Giovanni Palma è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di disporre, in considerazione dell'età raggiunta e del servizio prestato ed in applicazione del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, per l'assenza delle norme previste nel secondo comma del citato art. 20, che il predetto direttore generale cessi dall'incarico e di procedere, quindi, alla nomina del nuovo direttore generale dell'Istituto;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il bilancio, *ad interim per il tesoro*;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 gennaio 1956 il dott. Giovanni Palma cessa dalla carica di direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

A decorrere dal 1° febbraio dello stesso anno il dottor Raffaele Memmo è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1956

GRONCHI

VIGORELLI — VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1956
Registro n. 9 Lavoro e previdenza, foglio n. 31. — BAGNOLI

(974)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1956.

Diritto di monopolio sul preparato antimalarico sintetico denominato « Primachina Bayer » di produzione della ditta Bayer di Leverkusen (Germania).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1945, atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 31 luglio 1945, sulla istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1945, atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99, del 18 agosto 1945, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1934, atti del Governo, registro n. 347, foglio n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 dell'11 maggio 1934, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il Servizio del chinino di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre 1939, che estende ai preparati sintetici, che il Consiglio superiore di sanità designa utili per la cura della malaria, le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, sopracitato;

Visto il parere espresso dal suddetto Consiglio superiore di sanità nell'adunanza del 26 luglio 1955, col quale viene riconosciuto al preparato sintetico denominato « Primachina Bayer », di produzione della ditta Bayer di Leverkusen (Germania) un'efficacia terapeutica pari a quella della Plasmochina e lo designa idoneo nella profilassi e terapia della malaria;

Considerato che la misura del diritto di monopolio per la « Primachina Bayer » deve conseguentemente determinarsi applicando lo stesso diritto di monopolio della Plasmochina di L. 36.000 al chilogrammo, stabilito con decreto Ministeriale 3 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1946, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 154, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 4 luglio 1946;

Riconosciuta la necessità di estendere al suddetto preparato sintetico « Primachina Bayer » il trattamento già fatto alla Plasmochina col decreto interministeriale 3 ottobre 1939, e successive modificazioni;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 3 ottobre 1939 vengono estese al preparato antimalarico sintetico denominato « Primachina Bayer », di produzione della ditta Bayer di Leverkusen (Germania).

Art. 2.

Il preparato anzidetto, quando sia ammesso alla vendita nel territorio della Repubblica, viene sottoposto al pagamento di un diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, nella misura di L. 36.000 (trentaseimila) a chilogrammo netto.

Art. 3.

Le specialità farmaceutiche contenenti, in qualsiasi quantità, il preparato di cui ai precedenti articoli, quando vengano ammesse alla vendita nel territorio della Repubblica, sono del pari assoggettate al pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, da calcolarsi sulla base della misura indicata dal precedente art. 2 e proporzionalmente al quantitativo del preparato medesimo in esse specialità contenute.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1956
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 112. — TAFURI

(973)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'isola di Murano con l'annessa sacca della Serenella, sita nell'ambito del comune di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 dicembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'isola di Murano con l'annessa sacca della Serenella sita nell'ambito del comune di Venezia;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Venezia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che l'isola predetta costituisce per la sua particolare caratteristica monumentale e paesistica, un mirabile complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'isola di Murano e annessa sacca della Serenella sita nel territorio del comune di Venezia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,

n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 febbraio 1956

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Stralcio del verbale della seduta tenuta il 22 dicembre 1953 presso la Soprintendenza ai monumenti

(Omissis).

La Commissione, presa conoscenza della ministeriale n. 7304 in data 20 luglio 1953, relativa alla proposta fatta dalla stessa per la notifica della sacca della Serenella a Murano, contenuta nel verbale della seduta 10 giugno 1953;

Considerato che l'isola di Murano, per la sua particolare caratteristica monumentale e paesistica, rappresenta un mirabile complesso avente valore estetico e tradizionale;

Considerato che Murano è un'isola ridente e tranquilla, che nel silenzio delle sue case e delle sue fabbriche rinnova quotidianamente il miracolo sempre stupendo dei suoi vetri soffiati; che quest'isola, già ricca di giardini e famosa per i suoi orti, è meta consueta di veneziani e di forestieri, che vogliono godere i suoi vetusti monumenti; che essa ha una atmosfera tutta sua, forse più luminosa e più intensa di quella di Venezia, con una luce che si dilata sulle piccole fabbriche dal profilo articolato con civetteria che chiameremo « tipicamente lagunare »; che è un complesso pervaso di poesia dolcissima e indimenticabile;

A modifica del voto espresso nella citata seduta del 10 giugno 1953, è di unanime parere di proporre al Ministero della pubblica istruzione il vincolo d'insieme dell'isola di Murano e dell'annessa sacca della Serenella, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il soprintendente ai monumenti vice presidente: FRANCO

Il segretario: ROSSI

(941)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1956.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Siracusa n. 31110, in data 14 dicembre 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Gobbi Costantino, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dall'Associazione sindacale interessata, con il dott. Stampone Giovanni della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Gobbi Costantino è sostituito con il dottor Stampone Giovanni, quale rappresentante dei coltivatori diretti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(900)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1956.
Modificazione e integrazione delle Deputazioni delle Borse valori di Torino e Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1956 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 18 in data 23 gennaio 1956), concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1956;

Vista la lettera n. 4452, del 16 febbraio 1956, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, che comunica il decesso del sig. Ceriana Amedeo, membro effettivo di quella Deputazione di borsa, e propone in sua sostituzione il sig. Balbis Francesco;

Considerato che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo ha designato quale suo rappresentante nella locale Deputazione di borsa il dottor Mario Staiano, in sostituzione del rag. Giovanni Lovari, che per le sue funzioni di « direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia », ne fa parte di diritto, quale designato dell'Istituto di emissione;

Ritenuto che occorre modificare e integrare la composizione delle due citate Deputazioni di borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Torino è chiamato il sig. Balbis Francesco, quale membro effettivo, in rappresentanza della locale Camera di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione del sig. Amedeo Ceriana, deceduto.

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Palermo è chiamato il dott. Mario Staiano, quale membro effettivo, in rappresentanza della locale Camera di commercio, industria e agricoltura e in sostituzione del rag. Giovanni Lovari, che rimane a farne parte quale membro effettivo designato dell'Istituto di emissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Senigallia (Ancona).

Con decreto commissariale n. 370.24005.3/6.60028, in data 16 febbraio 1956, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare, dal comune di Senigallia (Ancona), la donazione di L. 8.000.000;

2) ad acquistare, per il prezzo di L. 15.200.000, utilizzando la donazione predetta ed il fondo di L. 7.000.000, all'uopo precostituito dalla Federazione provinciale O.N.M.I. di Ancona, un fabbricato di tre piani, oltre il piano attico, con adiacenze e pertinenze, e con area circostante della superficie di mq. 570, sito in Senigallia, indicato nel catasto urbano comunale alla sezione *B*, foglio 1, n. 832, intestato al sig. Luigi Biaschelli, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(906)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in San Marco in Lamis (Foggia).

Con decreto commissariale n. 814, in data 6 dicembre 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di San Marco in Lamis (Foggia), di un'area edificatoria della superficie di mq. 1200, sita in San Marco in Lamis, indicata nel catasto comunale alla partita 1234, foglio 93, particella 264, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(910)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del territorio del comune di Gubbio (Perugia).

Con decreto interministeriale 15 febbraio 1956, n. 18759.1, è stato riconosciuto, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, ad una parte del territorio del comune di Gubbio (Perugia), il carattere di stazione di soggiorno e turismo, in via definitiva.

(799)

MINISTERO DELLA DIFESA ESERCITO

Perdita di diritto di ricompense al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra, a decorrere dalla data per ciascuno indicata.

MEDAGLIA DI BRONZO

Schiumarini Francesco fu Luigi e di Mazzini Maria, classe 1910, da Rocca San Casciano, distretto Forlì, ex soldato, regio decreto 16 maggio 1940, a decorrere dal 6 dicembre 1946;

Zanella Enrico fu Giovanni Battista e di Oggioni Ida, classe 1895, da Milano, distretto Milano, ex sergente, regio decreto 12 febbraio 1925, a decorrere dal 3 luglio 1949.

(954)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe D'Ermo di Marino, nato a Mignano il 16 febbraio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 8 febbraio 1940, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1938-1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(928)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Frosinone

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2513 in data 1° marzo 1956 il prof. Guido Marini è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Frosinone.

(950)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Alessandria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2512 in data 1° marzo 1956, l'ing. Pietro Mazzoleni è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Alessandria.

(951)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, dell'estensione di ettari 932, compresa nei comuni di Trana e Giaveno, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini

strada provinciale da Trana alla frazione Merlo, alla frazione San Bernardino, a Giaveno; strada provinciale da Giaveno alla frazione Dalmazzo, frazione San Giovanni, frazione Pianca al Belvedere, fino a Trana.

Roma, addì 30 gennaio 1956

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, dell'estensione di ettari 406, compresa nei comuni di Venalzio e Novalesa, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

fosso anticarro in prossimità del confine tra i comuni di Monpantero e Venalzio;

riva destra del torrente Cenischia, dal predetto fosso anticarro risalendo il corso del torrente Cenischia fino alla confluenza del torrente Marderello;

riva destra del torrente Marderello fino agli scoscendimenti rocciosi all'incirca a quota 1000 sul livello del mare;

scoscendimenti rocciosi sul versante sinistro della Val Cenischia fino al fosso anticarro sopra accennato.

Roma, addì 31 gennaio 1956

(942)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

247° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1956, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 112, con il quale la concessione della miniera di piombo e zinco denominata « Val Brembana », sita in territorio dei comuni di Dossena, San Martino de' Calvi, San Giovanni Bianco, Oltre il Colle, Serina e Roncobello provincia di Bergamo, è trasferita ed intestata, con effetto decorrente dal 30 dicembre 1954, all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma, via Molise, 11.

Decreto del capo del Distretto minerario di Milano 29 dicembre 1955, registrato alla sezione di controllo della Corte dei conti di Milano il 17 gennaio 1956, registro n. 1, foglio n. 48, protocollo n. 40, con il quale all'ing. Angelo Rainoldi fu Edoardo, residente a Milano, è accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento in località « Valle Ardivestra », del comune di Godiasco, provincia di Pavia.

Determinazione del capo del Distretto minerario di Bologna 30 dicembre 1955, registrato alla sezione di controllo della Corte dei conti di Bologna il 25 gennaio 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla Società Mineraria Corna Pellegrini, con sede in Darzo, provincia di Trento, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di bentonite e di terre da sbianca nella località « Vinzano Corna Pellegrini », in territorio dei comuni di Solignano e Varano dei Melegari, provincia di Parma.

Decreto del capo del Distretto minerario di Milano 12 gennaio 1956, registrato alla sezione di controllo della Corte dei conti di Milano il 19 gennaio 1956, registro n. 1, foglio n. 49, con il quale alla ditta Cesare Cadeleoncini, con sede in Milano, esercente una fornace per laterizi sita in località Bernarda, del comune di Vizzolo Predabissi, provincia di Milano, è accordata, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di argilla in località « La Griona », contenuto nei mappali 281, 285, 288, 289, del foglio n. 6 del catasto di Vizzolo Predabissi, provincia di Milano.

(978)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 7 marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,86	624,85	624,88	624,80	624,84	624,95	624,88	624,87	624,86
$ Can.	625,75	625,625	625,50	625,875	625 —	625,65	625,875	625,875	625,875	625,75
Fr. Sv. lib.	145,82	145,81	145,82	145,83	145,77	145,80	145,84	145,83	145,82	145,82
Kr. D.	90,72	90,70	90,70	90,77	90,71	90,72	90,70	90,67	90,72	90,71
Kr. N.	87,69	87,79	87,70	87,78	87,80	87,68	87,68	87,68	87,68	87,70
Kr. Sv.	120,80	120,77	120,73	120,77	120,73	120,78	120,82	120,77	120,80	120,78
Fol.	165,02	165 —	165 —	164,99	164,95	165,01	165,02	164,99	165,01	165 —
Fr. B.	12,587	12,587	12,5875	12,589	12,58	12,586	12,586	12,589	12,587	12,585
Fr. Fr.	178,60	178,52	178,54	178,54	178,54	178,55	178,52	178,54	178,60	178,50
Fr. Sv. acc.	143,42	143,41	143,33	143,39	143,40	143,40	143,43	143,39	143,41	143,40
Lst.	1754,65	1754,375	1754 —	1754,375	1754 —	1754 —	1754,125	1754,375	1754,75	1754,50
Dm. occ.	149,80	149,80	149,77	149,775	149,75	149,77	149,77	149,775	149,80	149,77

Media dei titoli del 7 marzo 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,75
Id. 3,50 % 1902	59,25
Id. 5 % 1935	91,70
Redimibile 3,50 % 1934	80,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,50
Id. 5 % 1936	93,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1956

1 dollaro USA	624,915
1 dollaro Can.	625,875
1 Fr. Sv. lib.	145,835
1 Kr. Dan.	90,685
1 Kr. Norv.	87,68
1 Kr. Sv.	120,795
1 Fol.	165,005
1 Fr. bel.	12,587
100 Fr. Fr.	178,53
1 Fr. Sv. acc.	143,41
1 Lst.	1754,25
1 Marco ger.	149,772

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Calabria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.3/12928 del 16 dicembre 1953, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Calabria;

Visto il decreto n. 340.7796 del 25 febbraio 1955, con il quale è stato sostituito il presidente, vice prefetto dott. Francesco Porfidia con il vice prefetto dott. Alessandro Gustapane;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Alessandro Gustapane, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Alessandro Gustapane è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Calabria il vice prefetto vicario dott. Mario Pascucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° marzo 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(958)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Campofranco (Caltanissetta).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 330.140342 in data 1° ottobre 1955, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Campofranco (Caltanissetta);

Vista la nota del Prefetto di Caltanissetta, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Mario Pascucci, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Mario Pascucci è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Campofranco il vice prefetto dott. Pasquale Suriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° marzo 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(960)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo di gruppo A degli Uffici commerciali all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1951, n. 1753;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 26 settembre 1955, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è così composta:

Presidente:

Lugo Andrea, consigliere di Stato.

Membri:

Carrobio di Carrobio Renzo, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe;

Di Nardi Giuseppe, titolare della cattedra di economia politica presso l'Università di Napoli;

Ferroni Carli Dino, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero;

Nicita Francesco, consigliere della Corte dei conti.

Membro aggregato per la lingua inglese:

Roberti Guerino, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe.

Segretario:

Biondi Morra Goffredo, secondo segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1956

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1956
Registro n. 68 Esteri, foglio n. 120. — BARNABA

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1951, n. 1753;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 26 settembre 1955, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1956, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che l'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe Renzo Carrobio di Carrobio deve assentarsi da Roma per ragioni di servizio;

Decreta:

Il consigliere Giovanni Vincenzo Soro è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero, in sostituzione dell'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe Renzo Carrobio di Carrobio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1956

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1956
Registro n. 68 Esteri, foglio n. 121. — BARNABA

(980)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale di merito del concorso a quaranta posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 19 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Veduta la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Veduto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Vedute le leggi 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per quaranta posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

COGNOME E NOME	Media scritti	Orale	Totale
1. Magaldi Mario	41,66	49 —	90,66
2. Fantinel Silvana, dipendente Amministrazione civile interno	39,16	50 —	89,16
3. Di Ronco Eufrosina, nubile, nata il 25 marzo 1928	39,16	50 —	89,16
4. De Paola Paride, celibe, nato il 31 luglio 1929	39,16	50 —	89,16
5. Parenti Renzo, celibe, nato il 31 luglio 1939	43,83	44 —	87,83
6. Cason Rosarina, orfana di guerra	41,66	45 —	86,66
7. Gaeta Giuseppe	37,50	49 —	86,50
8. Passaretti Tommaso, orfano di guerra	40,83	45 —	85,83
9. Iuozzo Gerardo	35,83	50 —	85,83
10. Capozzi Agata, dipendente Ministero interno	35,83	49 —	84,83
11. Perelli Maria Luisa	35,83	49 —	84,83
12. Tanzi Anita in Guarino	38 —	46,50	84,50
13. Taglini Cesarina, nubile, nata il 7 luglio 1922	39,16	45 —	84,16
14. Salerno Giuseppe, celibe, nato il 14 marzo 1923	39,16	45 —	84,16
15. Valeri Elena	35,50	48 —	83,50
16. Calafiore Lida ved. Scalamogna, vedova funzionario pubblica sicurezza caduto per servizio	35 —	48 —	83 —
17. Nannini Renato, dipendente Ministero interno	35 —	48 —	83 —
18. Notarmuzi Fernando, celibe, nato il 2 marzo 1927	35 —	48 —	83 —
19. Mirabelli Giancarlo, celibe, nato il 13 gennaio 1933	35 —	48 —	83 —
20. Russo Esposito Michele	37,50	45 —	82,50
21. Ambrogi Vittorio, guardia di pubblica sicurezza, nato il 22 ottobre 1927, celibe	42,16	40 —	82,16
22. Rendina Lorenzo, celibe, nato il 19 luglio 1933	39,16	43 —	82,16
23. Brunelli Marcello, celibe, nato il 16 gennaio 1936	37,16	45 —	82,16
24. Montano Domenico, dipendente Amministrazione civile interno	35 —	47 —	82 —
25. Santeramo Giacomo, celibe, nato il 25 gennaio 1924	38 —	44 —	82 —
26. Rossignuolo Linda, nubile, nata il 22 ottobre 1933	35 —	47 —	82 —
27. Puzzuoli Flora, nubile, nata il 14 settembre 1935	35 —	47 —	82 —
28. Maruzzella Giuseppe, celibe, nato l'8 novembre 1925	37,50	44 —	81,50
29. Stoccovaz Mirella, nubile, nata il 24 aprile 1930	35 —	46,50	81,50
30. Soglian Franco, profugo zone confine e orfano di guerra	43,33	38 —	81,33
31. Nardelli Nunzio	38,33	43 —	81,33
32. Sapone Elisabetta	39,16	42 —	81,16
33. Monaco Antonio, orfano di guerra	38 —	43 —	81 —
34. Cozzolino Aldo, celibe, nato il 18 giugno 1929	35 —	46 —	81 —
35. Bartoletti Anna Maria, nubile, nata il 3 aprile 1933	40 —	41 —	81 —
36. Castrignanò Anna Maria, nubile, nata il 5 aprile 1935	35 —	46 —	81 —
37. Morini Costante, invalido per servizio	38,83	42 —	80,83
38. Poliseno Giuseppe, celibe, nato il 30 gennaio 1926	37,83	43 —	80,83
39. Pisogni Renato, celibe, nato il 16 febbraio 1926	35,83	45 —	80,83
40. De Werra Elena, nubile, nata il 23 giugno 1926	35,83	45 —	80,83
41. Mangano Giovanni, celibe, nato il 16 maggio 1930	40,83	40 —	80,83
42. Cavalagli Anna Maria	39,16	41 —	80,16
43. Di Marzio Maria	35 —	45 —	80 —
44. Maurantonio Maria, orfana di caduto per servizio	35,83	44 —	79,83
45. Gabano Adriana	36,66	43 —	79,66
46. Giovagnoli Rossana	37,50	42 —	79,50
47. Sposito Filippo	38,33	41 —	79,33
48. Di Benedetto Berardino	37,16	42 —	79,16
49. Palutan Maria Grazia, nubile, nata il 14 giugno 1929	35,83	43 —	78,83
50. Del Vico Claudio, celibe, nato il 7 gennaio 1933	40,83	38 —	78,83
51. Ferretti Franco Maria	38,83	40 —	78,33
52. D'Asaro Amalia, profuga d'Africa	35 —	43 —	78 —
53. Sozzi Decio	39,66	38 —	77,66
54. Pierucci Sigismondo, dipendente statale	42,50	35 —	77,50
55. Martino Domenico	35,50	42 —	77,50
56. La Tegola Michele, combattente	38,33	39 —	77,33
57. Degli Innocenti Marz Carlo, combattente	39,16	38 —	77,16
58. Ranalli Gaetano, partigiano combattente	37 —	40 —	77 —
59. Pasini Aldina, nubile, nata il 1° maggio 1921	35 —	42 —	77 —
60. Jorio Pierluigi, celibe, nato il 17 marzo 1935	37 —	40 —	77 —
61. Cimatti Pietro	38,83	38 —	76,83
62. Melchionda Nazario	37,50	39 —	76,50
63. Fabris Ferruccio	38,33	38 —	76,33
64. Migliaccio Mario, dipendente Amministrazione civile interno	35,83	40 —	75,83
65. Colorni Renata, vedova con due figli	35,83	40 —	75,83
66. Moschettini Ernesto, celibe, nato il 1° settembre 1930	35,83	40 —	75,83
67. Dolci Annita	36,33	39 —	75,33
68. Geremia Gianni Antonio	35 —	40 —	75 —
69. Bosco Giuliana	35,50	39 —	74,50
70. Luzzitelli Aurora	36,16	38 —	74,16
71. Tais Giovanni	35,83	38 —	73,83
72. Capostagno Lorenzo, orfano di guerra	38,33	35 —	73,33
73. Gallo Vittorio	35 —	38 —	73 —
74. Bonfante Cesare Augusto	38,33	34 —	72,33
75. Iadevaia Francesco, combattente	36,83	35 —	71,83

COGNOME E NOME	Media scritti	Orale	Totale
76. Magnano Giuseppe, ammogliato con due figli	35,83	36 —	71,83
77. Cerù Paolo	37,83	34 —	71,83
78. Mezza Raffaele	37,50	34 —	71,50
79. Zega Filippo	36,33	35 —	71,33
80. Ferri Giampaolo, dipendente Amministrazione interno	35,83	35 —	70,83
81. Bello Antonio, celibe, nato il 22 marzo 1922	35,83	35 —	70,83
82. Cerasi Giovanni, celibe, nato il 17 maggio 1929	35,83	35 —	70,83
83. Ciardi Sergio, ammogliato con un figlio	36,66	34 —	70,66
84. Flamini Ines	36,66	34 —	70,66
85. Del Monte Paolo	36,33	34 —	70,33
86. Setaro Rosaria	35 —	35 —	70 —
87. Boiano Giovan Giuseppe	35 —	34 —	69 —
88. Bellitti Ugo, combattente	35,83	32 —	67,83
89. Berra Pietro	36,33	30 —	66,33
90. De Sena Valentino, orfano di guerra	35 —	30 —	65 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine sottoindicato:

1. Magaldi Mario
2. Fantinel Silvana
3. Di Ronco Eufrosina
4. De Paola Paride
5. Parenti Renzo
6. Cason Rosarina, orfana di guerra
7. Gaeta Giuseppe
8. Passaretti Tommaso, orfano di guerra
9. Iuozzo Gerardo
10. Capozzi Agata
11. Perelli Maria Luisa
12. Tanzi Anita in Guarino
13. Taglini Cesarina
14. Salerno Giuseppe
15. Valeri Elena
16. Calafiore Lida ved. Scalamogna, vedova di caduto per servizio
17. Nannini Renato
18. Notarmuzi Fernando
19. Mirabelli Giancarlo
20. Russo Esposito Michele
21. Ambrogi Vittorio
22. Rendina Lorenzo
23. Brunelli Marcello
24. Montano Domenico
25. Santeramo Giacomo
26. Rossignuolo Linda
27. Puzzuoli Flora
28. Maruzzella Giuseppe
29. Stoccovaz Mirella
30. Soglian Franco, profugo zone confine e orfano di guerra
31. Monaco Antonio, orfano di guerra
32. Maurantonio Maria, orfana di caduto per servizio
33. D'Asaro Amalia, profuga d'Africa
34. La Tegola Michele, combattente
35. Degli Innocenti Marz Carlo, combattente
36. Ranalli Gaetano, partigiano combattente
37. Capostagno Lorenzo, orfano di guerra
38. Iadevaia Francesco, combattente
39. Bellitti Ugo, combattente
40. De Sena Valentino, orfano di guerra

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Nardelli Nunzio
2. Sapone Elisabetta
3. Cozzolino Aldo
4. Bartoletti Anna Maria
5. Castrignanò Anna Maria
6. Morini Costante
7. Poliseno Giuseppe
8. Pisogni Renato
9. De Werra Elena
10. Mangano Giovanni
11. Cavalagli Anna Maria
12. Di Marzio Maria
13. Gabano Adriana
14. Giovagnoli Rossana
15. Sposito Filippo
16. Di Benedetto Berardino
17. Palutan Maria Grazia
18. Del Vico Claudio
19. Ferretti Franco Maria
20. Sozzi Decio
21. Pierucci Sigismondo
22. Martino Domenico
23. Pasini Aldina
24. Iorio Pierluigi
25. Cimatti Pietro
26. Melchionda Nazario
27. Fabris Ferruccio
28. Migliaccio Mario
29. Colorni Renata
30. Moschettini Ernesto
31. Dolci Annita
32. Geremia Gianni Antonio
33. Bosco Giuliana
34. Luzzitelli Aurora
35. Tais Giovanni
36. Gallo Vittorio
37. Bonfante Cesare Augusto
38. Magnano Giuseppe
39. Cerù Paolo
40. Mezza Raffaele
41. Zega Filippo
42. Ferri Giampaolo
43. Bello Antonio
44. Cerasi Giovanni
45. Ciardi Sergio
46. Flamini Ines
47. Del Monte Paolo
48. Setaro Rosaria
49. Boiano Giovan Giuseppe
50. Berra Pietro

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno per gli ulteriori effetti di legge.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 gennaio 1956

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1956
Registro n. 3 Interno, foglio n. 263. — OLIVA

(933)

PREFETTURA DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella frazione di Carbonara del comune di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 66221 in data 30 dicembre 1954, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Bari (frazione Carbonara);

Rilevata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le segnalazioni dell'Ordine dei veterinari della provincia di Bari e del comune di Bari;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:
Nitri dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:
Cardona dott. Loris, veterinario provinciale;
Montemagno dott. prof. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;
Marcato dott. prof. Arnaldo, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Di Geso dott. Vito, veterinario condotto.

Segretario:
Ressa dott. Donato, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Bari.

Bari, addì 18 febbraio 1956

Il prefetto: CARTA

(879)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il precedente decreto n. 37095 del 13 ottobre 1955, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1950 e interessanti i comuni di Acquaviva, Butera e Sommatino;

Visto il decreto stesso numero e data con cui sono state assegnate le sedi alle prime tre classificate;

Considerato che l'ostetrica Ceilura Gina, dichiarata vincitrice per la sede di Acquaviva Platani dove è stata invitata ad assumere servizio, ha prodotto in data 8 corrente dichiarazione di formale rinunzia al posto;

Considerato che non sono trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria;

Vista l'istanza della candidata Brancato Rosa, quarta classificata nella graduatoria delle ostetriche idonee, e l'indicazione delle sedi richieste dalla stessa in ordine di preferenza (Sommatino, Butera, Acquaviva);

Considerato che, essendo già state coperte le sedi di Sommatino e di Butera, va assegnata all'ostetrica Brancato la sede di Acquaviva;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1955, n. 281, sui concorsi sanitari;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 13 ottobre 1955, n. 37095, è dichiarata vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 l'ostetrica Brancato Rosa fu Ignazio ed assegnata alla sede di Acquaviva Platani.

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e in quello del comune di Acquaviva Platani.

Caltanissetta, addì 18 febbraio 1956

Il prefetto: CALANDRA

(871)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 63841/San. del 23 dicembre 1954, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1954;

Visto il successivo decreto n. 14006/San. del 12 marzo 1955, relativo alla riapertura del termine di scadenza per la partecipazione al concorso stesso;

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 giugno 1955 e 23 settembre 1955, distinti, rispettivamente coi numeri 340.2.23/10088 e 340.2/12230 relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Letti i verbali del concorso e la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954:

N.	Nome		Punti
1.	Perfetti dott. Mario	punti	55,54
2.	Cosentino dott. Antonino	»	54,81
3.	Federici dott. Vincenzo	»	54,20
4.	Tardini dott. Angelo, classe 1921	punti	53,27
5.	Valli dott. Angelo, classe 1922	»	53,27
6.	Taccagni dott. Antonio	»	50,79
7.	Cattaneo dott. Italo	»	50,56
8.	Sala dott. Angelo fu Pietro	»	50,06
9.	Noli dott. Camillo, combattente	»	49,12
10.	Marinoni dott. Angelo	»	49,12
11.	Schiavi Celi dott. Coriolano	»	48,91
12.	Sala dott. Angelo fu Fedele	»	48,83
13.	Manelli dott. Luigi	»	47,40
14.	Montini dott. Arialdo	»	47,04
15.	Valzorio dott. Ferdinando	»	46,87
16.	Negretti dott. Franco	»	46,78
17.	Mantica dott. Eligio	»	46,75
18.	Magnani dott. Gerolamo	»	46,50
19.	Paracchi dott. Attilio	»	46,36
20.	Alberti dott. Attilio	»	46,32
21.	Moro dott. Gianvincenzo	»	46,25
22.	Giuliani dott. Eugenio	»	46,05
23.	Morandi dott. Angelo	»	45,50
24.	Vallis dott. Pietro	»	45,33
25.	Borroni dott. Luigi	»	45,24
26.	Sbrana dott. Sergio	»	44,85
27.	Piccinelli dott. Daniele	»	44,70
28.	Marchi dott. Emilio	»	44,54
29.	Despota dott. Maria	»	44,32
30.	Gervasini dott. Carlo	»	44 —
31.	Visconti dott. Giovanni	»	43,93
32.	Conti dott. Giovanni	»	43,86
33.	Zambelli dott. Franco	»	43,47
34.	Paterlini dott. Giancarlo	»	43,37
35.	Borgnolo dott. Carlo	»	43,36
36.	Manzoni dott. Giancarlo	»	43,35
37.	Bianchi dott. Ermanno, classe 1923	»	43 —
38.	Albertini dott. Arturo, classe 1925	»	43 —
39.	Visini dott. Franco	»	42,74
40.	Panina dott. Gianfranco	»	42,50
41.	Faccini dott. Giuseppe	»	42,44
42.	Belluzzi dott. Terenzio	»	42,35
43.	Nibrant dott. Guido	»	42,25
44.	Conti dott. Gioacchino	»	42,21
45.	Rizzolo dott. Ferruccio	»	42,10
46.	Omodei dott. Luciano	»	42 —
47.	Mangili dott. Pietro	»	41,92
48.	Dolci dott. Giancarlo	»	41,59
49.	Cantoni Lughi dott. Giorgio	»	41,50
50.	Angelini dott. Cirillo	»	41,46
51.	Ramella dott. Giov. Battista	»	41,22
52.	Parmeggiani dott. Alessandro	»	41,15
53.	Covi dott. Claudio	»	41,02
54.	Lovrovich dott. Stellio Sergio, classe 1926	»	41 —
55.	Cassinelli dott. Felice, classe 1929	»	41 —
56.	Sigoli dott. Bruno	»	40,75
57.	Melotti dott. Alfonso	»	40,22
58.	Mazzera dott. Faustino	»	40,19
59.	Medaglia dott. Carlo	»	40,06
60.	Cecchini dott. Domenico	»	39,80
61.	Baraldi dott. Augusto	»	39,67
62.	Gelmetti dott. Natalino	»	39,63
63.	Tedeschi dott. Alfredo	»	39,56
64.	Maggioni dott. Mario	»	39 —
65.	Benvenuti dott. Riccardo	»	38,53
66.	Bianchi dott. Aurelio	»	37,83
67.	Taborelli dott. Giusto	»	37,68
68.	Piccinelli dott. Stefano	»	37,50
69.	Brega dott. Angelo	»	37 —
70.	Magni dott. Aldo	»	36,79
71.	Bonini dott. Pietro	»	36,77
72.	Castaldini dott. Giuseppe	»	36,56
73.	Cerri dott. Eugenio	»	36,50
74.	Belli dott. Luigi	»	36,36
75.	Zani dott. Leonida	»	35,68
76.	Mori dott. Luigi, classe 1927	»	35 —
77.	Borsato dott. Antonio, classe 1929	»	35 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte messe a concorso.

Como, addì 23 febbraio 1956

Il prefetto: BIANCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 53841/San. del 23 dicembre 1954, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie consorziali di Cermenate Capiago Intimiano Cucciago - Figino Serenza Senna Comasco Vertemate con Minoprio Novedrate e Introbio Ballabio Barzio Cassina Valsassina - Cremeno Moggio Morterone - Pasturo - Primaluna, vacanti al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Lette le preferenze segnate dai concorrenti tutti in ordine alle condotte messe a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la circolare n. 18/20400.1.11.861 in data 5 febbraio 1951, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta veterinaria consorziale a fianco di ciascuno di essi segnata:

1) Perfetti dott. Mario: Cermenate Capiago Intimiano - Cucciago - Figino Serenza - Senna Comasco - Vertemate con Minoprio Novedrate;

2) Cosentino dott. Antonino: Introbio - Ballabio - Barzio - Cassina Valsassina Cremeno - Moggio Morterone Pasturo Primaluna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte messe a concorso.

Como, addì 23 febbraio 1956

Il prefetto: BIANCHI

(963)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 28923 in data 24 settembre 1955, con il quale a conclusione del concorso bandito per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pesaro al 30 novembre 1953, la signora Nicolini Verna venne designata vincitrice della condotta ostetrica di Molino di Bascio;

Considerato che la signora Nicolini Verna 15ª classificata nella graduatoria generale ha rinunciata all'assegnazione;

Che le candidate classificate al 16°, 17°, 18° e 19° posto hanno ottenuto sedi chieste in ordine di preferenza rispetto a quella di Molino di Bascio, che la 20ª classificata, assegnataria della condotta di Maiolo, interpellata, ha comunicato di optare per la titolarità di questa condotta;

Considerato che l'ostetrica classificata al 21° posto, non ha compreso nell'elenco delle sedi richieste quella di Pennabilli-Badia Tedalda-Sestino (Molino di Bascio);

Ritenuto, pertanto, che la condotta in parola va assegnata all'ostetrica Cleri Bice, 22ª classificata, al momento non assegnataria di condotta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Cleri Bice, è designata vincitrice della condotta ostetrica di Molino di Bascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Consorzio veterinario di Pennabilli-Badia Tedalda-Sestino.

Pesaro, addì 17 febbraio 1956

Il prefetto: SANTORO

(936)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. S/4267 e S/4268 Div. 3/1 in data 30 giugno 1955, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami a ventuno posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1953;

Considerato che a seguito di rinuncia dei sanitari regolarmente interpellati a norma di legge sono rimasti vacanti e disponibili le condotte mediche di: Aicurzio-Sulbiate, Comazzo Merlino, Morimondo, San Martino in Strada, Cassinetta di Lugagnano;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte mediche secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi concorrenti interessati, i quali, interpellati a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono assegnati alle condotte per ciascuno indicate:

Arienti dott. Mario: Aicurzio-Sulbiate;
De Ponti dott. Emilio: Comazzo-Merlino;
Peyron dott. Roberto: Morimondo;
Scietti dott. Carlo: San Martino in Strada;
Vignati dott. Luigi: Cassinetta di Lugagnano.

I sindaci dei Comuni segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 22 febbraio 1956

Il prefetto: LIUTI

(965)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.